Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 754.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Ciampino.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano in data 1° novembre 1977, integrato con altro decreto di pari data, con due dichiarazioni datate 20 maggio 1978 e con successivo decreto 12 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località Folgarella del comune di Ciampino (Roma), e all'assegnazione di un'area di mq. 1.600, sulla quale insiste il sacro edificio, stralciata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Ciampino.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica dei confini fra le diocesi di Trivento e di Valva e Sulmona.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 17 ottobre 1977, relativo alla separazione dalla diocesi di Trivento ed all'annessione a quella di Valva e Sulmona del territorio dei comuni di Castel di Sangro (L'Aquila) e di Alfedena (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 756.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Pietro pescatore, in Cesenatico, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa vicariale omonima.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena e Sarsina 3 febbraio 1977, integrato con due dichiarazioni datate 1° marzo e 3 aprile 1977, relativo all'erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Pietro pescatore, in Cesenatico (Forlì). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa vicariale omonima, sede dell'anzidetta vicaria.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 757.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Buccinasco.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 14 novembre 1978, integrato con due dichiarazioni datate 19 e 26 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Buccinasco (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Capriano del Colle » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Capriano del Colle » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Capriano del Colle » formulati dal comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1980, n. 47;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1981.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1981, con la denominazione di origine controllata « Capriano del Colle », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Capriano del Colle ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Capriano del Colle » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 169

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « CAPRIANO DEL COLLE ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » senza altra indicazione aggiuntiva è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese dal 40 % al 50 %;

Marzemino (Berzamino) dal 35 % al 45 %;

Barbera dal 3 % al 10 %.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Merlot ed Incrocio Terzi N1 presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale.

La denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » con la specificazione aggiuntiva « Trebbiano » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve del vitigno Trebbiano di Soave, localmente noto anche come Trebbiano Veronese o Trebbiano di Lugana e/o dal vitigno Trebbiano Toscano.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Capriano del Colle » comprende la zona collinare idonea alla coltura della vite dei comuni, in provincia di Brescia, di Capriano del Colle e Poncarale.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla statale Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue tale strada, in direzione sud-ovest, fino a quota 98 (km 10,2 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle, costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero. Lungo questi, in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina M.te Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo Cascina Ortigara e attraversando le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilii. Da Cascina Gilii prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località la Santissima fino a raggiungere a quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche del vino; tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione di uva ammessa per i vini « Capriano del Colle » non deve essere superiore a 125 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per il tipo rosso ed al 68 % per il vino « Trebbiano ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale.

E' tuttavia in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su richiesta, che le operazioni di vinificazione siano effettuate anche in territori limitrofi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Capriano del Colle » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte e conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Capriano del Colle », all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Capriano del Colle* »:
colore: rosso rubino, vivace, brillante;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, brioso, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Capriano del Colle Trebbiano* »:
colore: dal verdolino al paglierino più o meno intenso;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, leggermente asprigno se giovane;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi comprese le menzioni superiori, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, zone, aree e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Non è ammessa l'immissione al consumo di bottiglie con tappo a corona od a strappo.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Capriano del Colle » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Capriano del Colle », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10284)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 giugno 1980, n. 281, recante provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, con la quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Istituto stesso la somma complessiva di L. 2.282.130.475.000, e si è disposto che il predetto conferimento avvenga, quanto a lire 930 miliardi, mediante attribuzione di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a riduzione, di pari ammontare, dell'indebitamento bancario proprio e di quello delle società controllate;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui alla citata legge n. 281, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 930 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 930 miliardi, per una durata di trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1981, è pari all'8 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle

aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composta — alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1981 e l'ultima il 1° ottobre 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1983.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dal Ministero delle partecipazioni statali il quale, per conto e su indicazione dell'IRI, provvederà a consegnarli alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi da parte dell'IRI stesso, per un ammontare di pari importo.

La consegna dei certificati speciali di credito al Ministero delle partecipazioni statali sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° ottobre 1980 il Ministero delle partecipazioni statali provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, pari a L. 990.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

In pari data la sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse se-

mestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello relativo alle cedole successive viene indicato nella misura minima garantita stabilita dal secondo comma del medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo relativo, il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire un milione: bruno-violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire un milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi agli anni finanziari 1981, 1982 e 1983 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1980
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 263

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata), ente di diritto pubblico, in Potenza.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dai promotori dell'iniziativa per essere autorizzati, ai sensi della citata legge n. 445/1950 a costituire un istituto regionale specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata;

Visto lo statuto allegato alla predetta istanza;

Ritenuta l'urgenza, salvo a darne notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata, con sede in Potenza.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata) », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di ventisette articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLA BASILICATA (MEDIOCREDITO REGIONALE DELLA BASILICATA).

Costituzione e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata » più brevemente denominato (Mediocredito regionale della Basilicata).

Possono far parte dell'Istituto aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione che siano stati autorizzati, per quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea degli enti partecipanti in seduta straordinaria.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Potenza.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della Basilicata mediante la concessione di crediti a medio termine alle piccole e medie imprese, nonchè di effettuare ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Mezzi finanziari e operazioni dell'Istituto

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.128.000.000, ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti in seduta straordinaria.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato — su richiesta del consiglio di amministrazione — entro dieci giorni dalla data dell'invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto per lo svolgimento della sua attività si avvale dell'organizzazione di tutti gli enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo, in conformità di appositi accordi.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b con l'emissione di obbligazioni — parificate ad ogni effetto ai titoli di credito fondiario — di buoni fruttiferi nominativi e al portatore, nonchè di titoli che l'organo di vigilanza ritenga similari, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere tutte le operazioni, in qualsiasi valuta, previste dalle norme e leggi vigenti con il Mediocredito centrale e con altri istituti od enti con i quali l'Istituto medesimo è autorizzato ad operare.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'Istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari in genere, anche all'esportazione;

b) operazioni di anticipazione e di prestito per l'acquisto di macchinari, consentite dalla legge o ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

c) crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati, banche centrali estere e di enti o imprese pubbliche e private di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali o, eccezionalmente, in tutto o in parte, da garanzie personali.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari, effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e su obbligazioni nonchè scontare buoni del Tesoro;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e mirante a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) la giunta esecutiva;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore generale.

Assemblea dei partecipanti

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipazione può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata non oltre il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a termine del vigente statuto.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti ed ai sindaci, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale della Basilicata.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti della giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza, il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi, per la ratifica alla giunta nella riunione più prossima. All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere e a quietanzare nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione.

Sempre in casi di urgenza il presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione o della giunta esecutiva, riferendone poi per ratifica al relativo organo competente, nella riunione più prossima.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici. La firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega » è prova dell'esistenza di tale delega.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione, da eleggersi dall'assemblea, è composto da un massimo di undici (11) membri di cui uno appartenente al ceto industriale ed uno a quello commerciale.

Nella composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere garantita la presenza di almeno una rappresentanza per ciascuna delle categorie partecipanti.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario, nel corso del quale scade il termine del mandato, e successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente, nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo della carica di consigliere e la più vicina adunanza ordinaria dell'assemblea, il consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta, nei casi previsti e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Potenza, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Il segretario del consiglio è pure segretario dell'assemblea e della giunta esecutiva.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o di impedimento del segretario il consiglio provvederà alla sua sostituzione.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.

Le adunanze del consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale della Basilicata.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è riservato alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione;

b) approvare e modificare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti ed approvare i relativi accordi di cui all'art. 6 del presente statuto, fissandone i compensi;

d) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

e) deliberare l'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

f) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

g) deliberare sulla alienazione di beni immobili pervenuti in proprietà all'Istituto;

h) deliberare sui contratti di compravendita di immobili di cui all'art. 8 del presente statuto;

i) assumere e cedere partecipazioni;

l) nominare il direttore generale e stabilirne il trattamento economico;

m) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore generale, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

n) deliberare, sempre su proposta del direttore generale, su ogni altra materia riguardante il personale.

Giunta esecutiva

Art. 20.

La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri tre membri nominati dal consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri eletti dalla giunta esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La giunta esecutiva si riunisce di norma due volte al mese.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce ai termini del presente statuto e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti della giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del consiglio. Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

La giunta esecutiva è convocata con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il triennio posti elettivi nella giunta esecutiva, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Nel rispetto delle norme di legge e di statuto il consiglio di amministrazione potrà delegare alla giunta esecutiva propri poteri ed attribuzioni fissandone i limiti di competenza e di valore.

In via di assoluta urgenza la giunta esecutiva potrà deliberare su affari di competenza del consiglio di amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgnza.

Collegio dei sindaci

Art. 22.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle della giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori.

Agli stessi, oltre la prevista retribuzione nella misura stabilita secondo le modalità previste dall'art. 13, spettano anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

Direttore generale

Art. 23.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 19, lettera l).

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Al capo dell'esecutivo fa carico l'obbligo di avviare tempestivamente le azioni giudiziarie che si rendono necessarie per il recupero dei crediti vantati dall'Istituto.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore generale, essere dal consiglio delegata anche ad altri dirigenti o funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Bilanci - Utili - Liquidazione

Art. 24.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'ordinaria adunanza annuale.

Art. 25.

Sugli utili di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 %, da devolvere al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il capitale in ragione del 5 %.

Il 50 % del residuo sarà assegnato a incremento della riserva ordinaria.

Il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo al capitale, a incremento delle riserve, oppure ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Art. 26.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli Istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10156)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Firs italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Firs italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Firs italiana di assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa F/11/3/1961 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa F/11/4/1961 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 2 agosto 1972, n. 7816);

tariffa F/10/1/61 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971, n. 7190);

tariffa F/10/2/61 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971, n. 7190);

tariffa F/11/1/1961 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabili alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 2 agosto 1972, n. 7816);

tariffa F/11/2/1961 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 2 agosto 1972, n. 7816);

tariffa F/14/1961 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 aprile 1973, n. 8187);

tariffa F/15/61 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa F/13/2-4-6-9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1971, n. 7203);

tariffa F/1-3-5-7 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1971, n. 7282).

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(10111)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota n. 12998 datata 6 agosto 1980 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CGIL, sig. Paolino Donato, deceduto, con il sig. Salvatore Donato;

Decreta:

Il sig. Salvatore Donato è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del sig. Paolino Donato, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10046)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria con sede in Alessandria ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati confermati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 110 mila lorde;
vice presidente: lire 90 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9961)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma, seconda clinica oculistica, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore della Università degli studi di Roma in data 4 dicembre 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare, presso la seconda clinica oculistica, le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 6 giugno 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sezione III, in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma, seconda clinica oculistica, è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) al trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della seconda clinica oculistica dell'Università di Roma dai seguenti sanitari, per le operazioni di prelievo:

Balestrazzi dott. Emilio, aiuto universitario;
Cerulli prof. Luciano, professore incaricato stabilizzato;
Missiroli prof. Alberto, aiuto universitario;

Picardo dott. Vittorio, assistente incaricato universitario;

Pivetti Pezzi dott. Paola, aiuto universitario;

Scorcia dott. Giovanni, contrattista universitario, aiuto universitario;

Recupero dott. Santi, contrattista universitario, aiuto universitario,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Scuderi prof. Giuseppe, ordinario di clinica oculistica e direttore della seconda clinica oculistica della Università di Roma;

Balestrazzi dott. Emilio, aiuto universitario;

Cerulli prof. Luciano, incaricato stabilizzato;

Missiroli prof. Alberto, aiuto universitario;

Pivetti Pezzi dott. Paola, aiuto universitario.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga rinnovata tempestivamente l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10273)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione all'ospedale civile « Umberto I » di Ancona al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal sig. Fulvio Montillo, presidente dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, in data 18 novembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 24 giugno 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona dai seguenti sanitari:

Pentini prof. Gianfranco, primario oculista;

Tittarelli prof. Rolando, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona convenzionata con l'ospedale civile « Umberto I ».

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10270)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione agli ospedali civili riuniti di Venezia al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza del dott. Renzo Farinati, presidente degli ospedali civili riuniti di Venezia, in data 23 ottobre 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 giugno 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la convenzione del 5 ottobre 1978 stipulata tra gli ospedali civili riuniti di Venezia e gli istituti ospitalieri di Verona, con la quale si conviene che il pre-

lievo di rene sia effettuato da sanitari tutti appartenenti alle équipe dell'ente ospedaliero di Verona, già autorizzato da questo Ministero, con decreto ministeriale n. 900.5/21100.74.91/114 del 6 marzo 1978;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto l'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento della summenzionata legge 2 dicembre 1975, n. 644;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali civili riuniti di Venezia sono autorizzati alle attività:

a) di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) del precedente art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del servizio di anestesia e rianimazione e della seconda divisione di chirurgia generale degli ospedali civili riuniti di Venezia, dai sanitari dipendenti dagli istituti ospitalieri di Verona:

Confortini prof. Pietro, primario della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Rinaldi prof. Mario, aiuto della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Ancona prof. Giusto, aiuto della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Tonini prof. Carlo, aiuto della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Muolo dott. Angelo, assistente della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Galvani dott. Ettore, assistente della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Agnello dott. Vincenzo, assistente della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Dean dott. Paolo, assistente della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali;

Galante dott. Otello, assistente della terza divisione di chirurgia emod. e trap. renali.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali civili riuniti di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10276)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'eliporto « Chelotti » di Viterbo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 25 gennaio 1975, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'eliporto « Chelotti » di Viterbo ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Viterbo dal 27 novembre 1979 al 26 gennaio 1980;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazione delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'eliporto « Chelotti » di Viterbo, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: LAGORIO

(10245)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione all'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal sig. Nelusco Degl'Innocenti, presidente dell'ospedale S. Giuseppe di Empoli in data 14 dicembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 8 maggio 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Giuseppe di Empoli è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale S. Giuseppe di Empoli dai seguenti sanitari:

Meucci dott. Giampaolo, aiuto oculista;

De Napoli dott. Pasquale, aiuto oculista;

Scarselli dott. Paolo, assistente oculista.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale « S. Giuseppe » di Empoli e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10277)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione agli ospedali di Bologna all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dall'on. Luigi Orlandi, presidente degli ospedali di Bologna in data 12 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 aprile 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parare formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali di Bologna sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala anatomica dell'istituto di anatomia patologica e la camera operatoria della clinica oculistica dai seguenti sanitari:

Cristini prof. Giuseppe, direttore della clinica oculistica dell'ospedale policlinico « Sant'Orsola »;

Centanni prof. Leonardo, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'ospedale « Sant'Orsola »;

Consolani dott.ssa Adele, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'ospedale « Sant'Orsola »;

Maccolini dott. Enrico, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'ospedale « Sant'Orsola »;

Piccinni Leopardi dott. Giuseppe, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'ospedale « Sant'Orsola »;

Giovannini dott. Alfonso, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'ospedale « Sant'Orsola »;

Patriarca dott.ssa Renata, assistente ospedaliero dell'ospedale Maggiore.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10275)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione agli ospedali di Bologna all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dall'on. Luigi Orlandi, presidente degli ospedali di Bologna, in data 12 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 aprile 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali di Bologna sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco primo degli ospedali di Bologna dai seguenti sanitari:

Possati prof. Leonardo, ordinario di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;
Del Gaudio prof. Antonio, aiuto universitario;
Piccinni prof. Lucio, aiuto ospedaliero;
Guernelli prof. Natalino, aiuto ospedaliero;
Vio prof. Antonio, assistente universitario;
Pagliani prof. Giorgio, assistente universitario;
Cavallaro prof. Antonio, assistente universitario;
Spangaro prof. Maurizio, assistente universitario;
Faenza dott. Alessandro, assistente universitario;
Cunsolo dott. Gennaro Antonio, assistente universitario;
Mastrorilli dott. Mario, assistente ospedaliero;
Coscia dott. Matteo, assistente ospedaliero;
Bellusci dott. Roberto, contrattista universitario;
Mazzoni dott. Marco, contrattista universitario;
Solidoro dott. Giuseppe, contrattista universitario;
Bragaglia dott. Romano, contrattista universitario;
Fuga dott. Giovanni, contrattista universitario;
Principe dott. Alfonso, contrattista universitario;
Spolaore dott. Renato, contrattista universitario;
Marinelli dott. Giuseppe, contrattista universitario.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10274)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione agli istituti ospedalieri di Modena al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dall'on.le prof. Renato Finelli, presidente degli istituti ospedalieri di Modena, in data 30 settembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ospedalieri di Modena sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della clinica oculistica dell'Università di Modena dai sottoelencati sanitari, per le operazioni di prelievo:

Mazza prof. Carlo, aiuto della clinica oculistica della Università degli studi di Modena;

Peduzzi dott. Marco, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena;

Neri dott. Pier Luigi, assistente ospedaliero;

Amici dott. Claudio, contrattista universitario;

Penne dott. Alessandro, assistente ospedaliero,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Bagolini prof. Bruno, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena;

Mazza prof. Carlo, aiuto della clinica oculistica della Università degli studi di Modena;

Penne dott. Alessandro, assistente ospedaliero;

Peduzzi dott. Marco, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli istituti ospedalieri di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10271)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Parma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dall'on.le Decimo Martelli presidente degli ospedali riuniti di Parma in data 22 dicembre 1978 e 30 ottobre 1979 intese ad ottenere la autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 aprile 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 settembre 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Parma sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le due sale operatorie della divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Parma, dai seguenti sanitari:

Botti dott. prof. Emanuele, primario della divisione di chirurgia generale;

Marchesi dott. Luigi, assistente presso la divisione di chirurgia generale;

Soregaroli dott. Daniele, aiuto presso la divisione di chirurgia generale;

Denti dott. Lelio, assistente presso la divisione di chirurgia generale;

Botta prof. dott. Giancarlo, professore incaricato della cattedra di patologia chirurgica prima dell'Università degli studi di Parma;

Pandolfo dott. Enrico Ovaleo, contrattista universitario presso l'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Pouché dott. Antonio, assistente universitario presso l'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Papadia prof. dott. Franco, aiuto universitario presso l'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, contrattista universitario presso l'istituto di patologia speciale chirurgica della Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, contrattista universitario presso l'istituto di patologia speciale chirurgica della Università degli studi di Parma;

Pampari dott. Giulio Cesare, assistente presso l'istituto patologia speciale chirurgica dell'Università degli studi di Parma.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali riuniti di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: Aniasi

(10272)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa afferenti i redditi dominicali dei terreni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, punto 15, e 3, punto 5, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visti gli articoli 22, 24, 28 e 30 del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sui redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, tra l'altro, la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1979 che autorizza l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a procedere alla revisione delle tariffe dei redditi dei terreni;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali nel procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni, procederà anche alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi per il nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

I valori delle nuove deduzioni fuori tariffa saranno approvati con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari sono compresi fra quelli resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall'esercizio 1980 per la revisione delle tariffe di reddito agrario e di reddito dominicale dei terreni.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: Reviglio

(10330)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852 recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 14 ottobre 1980, n. 775 che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1981;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 775 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1981 sono rese esecutive a decorrere dal primo gennaio 1981:

— Per l'anno 1981 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 15 gennaio, lunedì 16 febbraio, lunedì 16 marzo, mercoledì 15 aprile, lunedì 18 maggio, lunedì 15 giugno, giovedì 16 luglio, lunedì 17 agosto, mercoledì 16 settembre, giovedì 15 ottobre, lunedì 16 novembre, martedì 15 dicembre.

Riporti:

venerdì 16 gennaio, martedì 17 febbraio, martedì 17 marzo, giovedì 16 aprile, martedì 19 maggio, martedì 16 giugno, venerdì 17 luglio, martedì 18 agosto, giovedì 17 settembre, venerdì 16 ottobre, martedì 17 novembre, mercoledì 16 dicembre.

Compensi:

lunedì 19 gennaio, mercoledì 18 febbraio, mercoledì 18 marzo, venerdì 17 aprile, mercoledì 20 maggio, mercoledì 17 giugno, lunedì 20 luglio, mercoledì 19 agosto, venerdì 18 settembre, lunedì 19 ottobre, mercoledì 18 novembre, giovedì 17 dicembre.

Spunta:

martedì 20 gennaio, giovedì 19 febbraio, giovedì 19 marzo, martedì 21 aprile, giovedì 21 maggio, giovedì 18 giugno, martedì 21 luglio, giovedì 20 agosto, lunedì 21 settembre, martedì 20 ottobre, giovedì 19 novembre, venerdì 18 dicembre.

Fogli:

giovedì 22 gennaio, lunedì 23 febbraio, lunedì 23 marzo, mercoledì 22 aprile, lunedì 25 maggio, lunedì 22 giugno, giovedì 23 luglio, lunedì 24 agosto, mercoledì 23 settembre, giovedì 22 ottobre, lunedì 23 novembre, lunedì 21 dicembre.

Errori:

lunedì 26 gennaio, mercoledì 25 febbraio, mercoledì 25 marzo, venerdì 24 aprile, mercoledì 27 maggio, mercoledì 24 giugno, lunedì 27 luglio, mercoledì 26 agosto, venerdì 25 settembre, lunedì 26 ottobre, mercoledì 25 novembre, mercoledì 23 dicembre.

Titoli:

mercoledì 28 gennaio, venerdì 27 febbraio, venerdì 27 marzo, martedì 28 aprile, venerdì 29 maggio, venerdì 26 giugno, mercoledì 29 luglio, venerdì 28 agosto, martedì 29 settembre, mercoledì 28 ottobre, venerdì 27 novembre, martedì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 29 gennaio, lunedì 2 marzo, lunedì 30 marzo, mercoledì 29 aprile, lunedì 1 giugno, lunedì 29 giugno, giovedì 30 luglio, lunedì 31 agosto, mercoledì 30 settembre, giovedì 29 ottobre, lunedì 30 novembre, mercoledì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

Gennaio 1 - 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 31;
Febbraio 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28;
Marzo 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29;
Aprile 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26;
Maggio 1 - 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 - 30 - 31;
Giugno 6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28;
Luglio 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26;
Agosto 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30;
Settembre 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
Ottobre 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 31;
Novembre 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29;
Dicembre 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27;

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, numero 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 60/1980
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti numeri 58 e 59/1980 adottati dalla giunta del CIP in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 31 ottobre 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

provvedimento n. 58/1980 del 31 ottobre 1980: prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 59/1980 del 31 ottobre 1980: prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione.

Roma, addì 13 novembre 1980

p *Il Ministro-Presidente delegato*: BISAGLIA

(10466)

Provvedimento n. 63/1980. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1980-81

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire, con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonchè in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il proprio provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di confermare, per la campagna 1980-81, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(10467)

Provvedimento n. 64/1980. Ristrutturazione delle tariffe idriche: Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinalunga (Siena); Consorzio acquedotto Sile Piave - Roncade (Treviso).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, relativi al nuovo sistema per la determinazione delle tariffe idriche e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Visti i provvedimenti CIP: n. 25/1978 del 4 agosto 1978, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinalunga (Siena); n. 16/1977 del 5 aprile 1977, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio acquedotto Sile Piave - Roncade (Treviso);

Considerato che per gli acquedotti che operano in più province è necessario l'intervento diretto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974.

1) CONSORZIO ACQUEDOTTO DAL VIVO PER LA VAL D'ORCIA E LA VAL DI CHIANA - PIEVE DI SINALUNGA (SIENA)

A) *Usi domestici*:

fino a mc 40/semestre . . . L. 80/mc
da mc 40,01 a mc 60/semestre . . . » 170/mc
oltre mc 60/semestre . . . » 300/mc

B) *Usi industriali*:

fino a mc 40/semestre . . . L. 170/mc
oltre mc 40/semestre . . . » 300/mc

C) *Usi agricoli* (esclusa l'irrigazione):

fino a mc 40/semestre . . . L. 80/mc
da mc 40,01 a mc 120/semestre . . . » 170/mc
oltre mc 120/semestre . . . » 300/mc

2) CONSORZIO ACQUEDOTTO SILE PIAVE - RONCADE (TREVISO)

A) *Usi domestici*:

fino a mc 28/quadr. . . . L. 90/mc
da mc 28,01 a mc 44/quadr. . . . » 165/mc
da mc 44,01 a mc 66/quadr. . . . » 190/mc
da mc 66,01 a mc 88/quadr. . . . » 220/mc
oltre mc 88/quadr. . . . » 260/mc

B) *Usi agricoli*:

fino a mc 36/quadr. . . . L. 90/mc
da mc 36,01 a mc 52/quadr. . . . » 165/mc
da mc 52,01 a mc 78/quadr. . . . » 190/mc
da mc 78,01 a mc 104/quadr. . . . » 220/mc
oltre mc 104/quadr. . . . » 260/mc

C) *Usi pubblici*:

fino a mc 52/quadr. . . . L. 90/mc
da mc 52,01 a mc 72/quadr. . . . » 165/mc
da mc 72,01 a mc 108/quadr. . . . » 190/mc
da mc 108,01 a mc 144/quadr. . . . » 220/mc
oltre mc 144/quadr. . . . » 260/mc

D) *Usi industriali*:

fino a mc 500/quadr. . . . L. 165/mc
oltre mc 500/quadr. . . . » 190/mc

E) *Bocche antincendio*:

pubbliche . . . gratuite
private L. 24.000/anno + 4.000 per ogni sblocco

F) *Idranti pubblici*:

fino a pollici 1 e ½ . . L. 10.000/anno
oltre pollici 1 e ½ . » 20.000/anno

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(10468)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Pisogne

Con decreto 30 settembre 1980, n. 994, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e della porzione di fabbricato e manufatti su di essi insistenti del lago di Iseo, in comune di Pisogne - sezione Toline, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappali 2179 (mq 260) e 2168 (mq 130), della superficie complessiva di mq 390 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 novembre 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(10336)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marmirolo

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1553, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo fossa di Pozzolo, segnato nel catasto del comune di Marmirolo (Mantova) al foglio n. 4, mappali 268 e 269, foglio n. 5, mappale 369, della superficie complessiva di Ha 1.44.30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 settembre 1977 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

(10337)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 2 ottobre 1980, n. 2268, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno allibrato al demanio idraulico, segnato nel catasto del comune di Treviso, sez. *C*, al foglio n. 8, mappale 38½, della superficie di Ha 0.03.55 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1980, in scala 1.2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(10338)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maniago

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1683, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex roggia del Colvera, segnato nel catasto del comune di Maniago (Pordenone) al foglio n. 12, mappale 714½, della superficie di mq 210 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 marzo 1980 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(10334)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Chiusa Pesio

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1556, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Paglietta, in comune di Chiusa Pesio (Cuneo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 67 mappali 113½ (mq 70), 111½ (mq 62), 687½ (mq 32) e 88½ (mq 36), della superficie complessiva di mq 200 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 luglio 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo, che fa parte integrante del citato decreto.

(10335)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la notificazione in data 23 dicembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1977, con la quale si rendeva nota la disponibilità di diciannove posti di disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare riservati ai sottufficiali delle Forze armate ai fini del passaggio all'impiego civile, di cui all'art. 352 del citato testo unico n. 3/1957;

Considerato che tutti i diciotto richiedenti ammessi al passaggio all'impiego civile hanno rinunciato alla nomina;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1 Difesa, foglio n. 341, con il quale si rendeva nota la disponibilità di diciannove posti di disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare da conferire ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

Tenuto conto che sono pervenute nei termini solo due domande di partecipazione;

Considerato che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975, si possono mettere a concorso pubblico i posti residui;

Considerato che, in conseguenza, attualmente sussistono, diciassette disponibilità;

Accertata la relativa vacanza di posti nel ruolo citato;

Visti i decreti ministeriali del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, registrati alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con i quali ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso rispettivamente diciassette e due posti nella qualifica iniziale del ruolo dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1980, registro n. 6 Difesa, foglio n. 13, con il quale è stato approvato il programma d'esame dei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo più volte citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio* 1981.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso l'Istituto geografico militare di Firenze.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo presso la sede e nei giorni che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto in caso di nomina, a prestare servizio in Firenze.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso di presentazione a detta prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione inferiore a sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui sopra i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata seguendo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attidudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale. titolo di studio). nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, compravante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età 35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a disegnatore restitutista o calcolatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 271

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . .;

residente in . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina ad accettare l'assegnazione presso la sede di Firenze.

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

1) Specificare i motivi.

2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Verterà su un argomento di cultura generale.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un esercizio di disegno cartografico a penna su calcopallido e di un esercizio di matematica.

COLLOQUIO

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

(10280)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di dermosifilopatia;

un posto di assistente di dermosifilopatia addetto al servizio di accettazione, astanteria e pronto soccorso;

un posto di assistente di dermosifilopatia addetto alla divisione di dermatologia chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3904/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3905/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente ematologo addetti alla sezione del centro emofilici annessa alla clinica medica terza;

un posto di assistente neurochirurgo;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3895/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(3960/S)

OSPEDALE CIVILE DI STRESA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stresa (Novara).

(3912/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla prima divisione di lungodegenza riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla prima divisione di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(3913/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3914/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di primario nefrologo addetto al servizio autonomo di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario nefrologo addetto al servizio autonomo di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(3903/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3886/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3885/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(3891/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di primario anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(3897/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3898/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3896/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI CINISELLO BALSAMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cinisello Balsamo (Milano).

(3901/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di chirurgia generale per il pronto soccorso;

un posto di assistente di patologia chirurgica;

sei posti di assistente di ostetricia e ginecologia (tre per la divisione ospedaliera e tre per la clinica universitaria);

tre posti di assistente di medicina per la sezione di diagnosi e cura delle malattie neoplastiche;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di dermosifilopatia per il dispensario antivenereo annesso alla clinica dermosifilopatica;

due posti di assistente di medicina nucleare;

tre posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(3893/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alel ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(3942/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alel ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(3943/S)

OSPEDALE « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto medico analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3890/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « COMPRENSORIO SPOLETINO », IN SPOLETO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Spoleto.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Spoleto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

(3887/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme d cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(3899/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(3900/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1980, n. **32**.

Interventi a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *dell'*11 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito della disciplina

La presente legge disciplina la materia dell'assegnazione a comuni e province di quote di entrate regionali in attuazione dell'art. 54 dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Entità dell'assegnazione

Ai comuni ed alle province della circoscrizione regionale è destinato, per le finalità appresso specificate, il seguente importo annuo per il triennio 1980-82:

lire 15.000 milioni nell'esercizio 1980;

lire 15.000 milioni nell'esercizio 1981;

lire 15.000 milioni nell'esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi, la determinazione della quota di entrate regionali da destinare all'assegnazione annua secondo i criteri contenuti nella presente legge, sarà effettuata in sede di adozione del piano finanziario triennale.

Art. 3.

Scopo dell'assegnazione

L'assegnazione disciplinare della presente legge ha carattere aggiuntivo e straordinario, e sarà utilizzata dagli enti destinatari per spese di investimento di pertinenza dei medesimi, ovvero per spese «una tantum» relative ad oneri riguardanti il patrimonio immobiliare dell'ente o migliorie od incrementi del patrimonio mobiliare, nonchè fino ad un massimo del 25 per cento della stessa, per loro spese destinate esclusivamente alla copertura degli oneri per il servizio di trasporto scolastico e per servizi e assistenza agli anziani: oneri che, eccedendo la percentuale annua di dilatazione della spesa corrente, non trovino copertura nel trasferimento statale relativo all'esercizio finanziario in corso.

I comuni e le province iscriveranno nel proprio bilancio la somma loro assegnata, rispettivamente ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 della presente legge, istituendo apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, uno o più capitoli di spesa, e specificando i singoli interventi per i quali l'assegnazione regionale viene utilizzata in conformità a quanto indicato nel precedente comma.

Art. 4.

Quota spettante ai comuni

La quota destinata ai comuni è pari ai cinque sesti del fondo annuale disponibile.

Essa sarà ripartita per tre quarti in base alla popolazione di ciascun comune e per un quarto in ragione dell'estensione territoriale di esso

E' fissata in L. 3.650 la quota pro capite da assegnare ad ogni comune per ciascuno dei primi cinquemila abitanti o fino a concorrenza dell'eventuale numero inferiore di essi, mentre la residua disponibilità sull'importo da attribuire in ragione della consistenza demografica andrà ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.

A partire dall'esercizio finanziario 1983 la quota pro capite potrà essere variata con la legge relativa al piano finanziario triennale.

Art. 5.

Quota spettante alle province

La quota destinata alle quattro province della circoscrizione regionale è pari ad un sesto del fondo annuale disponibile.

La ripartizione di detta quota è effettuata per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna provincia.

Art. 6.

Riferimenti statistici

La popolazione residente nei singoli comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale, disponibili al momento del riparto annuale.

L'estensione territoriale dei comuni sarà invece desunta dalle indicazioni contenute nella pubblicazione ufficiale edita dell'Istituto centrale di statistica nell'anno 1973 e denominata: «Dati per comune sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni - Volume II».

Art. 7.

Controllo sull'impiego

L'accertamento che l'utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel precedente art. 3 è effettuato dai competenti comitati nell'esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 8.

Modalità dell'assegnazione

Alla ripartizione ed all'erogazione degli importi assegnati con la presente legge verrà provveduto annualmente in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi, a cura dell'assessorato regionale degli enti locali.

Art. 9.

Conferma ed abrogazione di norme precedenti

Resta confermata per il periodo 1980-94 l'assegnazione annua costante di lire 2.500 milioni a favore dei comuni e delle province. A ciascuno dei detti enti verrà erogato annualmente, fino al 1994 compreso, lo stesso importo già assegnato nell'esercizio 1975 in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

Ad eccezione delle norme ora citate sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative regionali riguardanti la assegnazione, la ripartizione, l'erogazione e l'utilizzazione dell'art. 54 dello statuto regionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente art 2 è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 la spesa complessiva di lire 45.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

La predetta spesa di lire 45.000 milioni fa carico al cap. 7051 della stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 45.000 milioni per il piano, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 45.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 41.930 milioni, di cui lire 14.010 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 4, partita n. 1, dell'elenco n. 5, allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 990 milioni, relative all'esercizio 1980 mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della giunta regionale 7 maggio 1980, n. 1729;

per le restanti lire 2.080 milioni per il piano, mediante storno di pari importo del cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del più volte citato stato di previsione.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1980, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, concernente l'indennità di carica agli amministratori di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *dell'*11 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel testo del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, le parole «vicesindaco» sono sostituite con le parole «assessore delegato».

Dal testo del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, sono tolte le parole «con popolazione superiore ai 2000 abitanti».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, dopo le parole «ai presidenti» sono inserite le parole «, agli assessori anziani».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

«Le indennità di carica non sono cumulabili con le indennità di presenza previste nel successivo art. 5».

Art. 4.

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, è sostituito come segue:

«Ai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia ed ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari di L. 40.000; ai consiglieri dei comuni con più di 5.000 abitanti la detta indennità è corrisposta nella misura di L. 30.000; ai consiglieri dei comuni sotto i 5.001 abitanti l'indennità è corrisposta nella misura di L. 20.000.

L'indennità medesima, nella misura unificata di L. 20.000, spetta per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari istituite in conformità con le norme del regolamento dei rispettivi consigli.

Agli amministratori dei comuni e delle province spetta una unica indennità di presenza per ciascuna giornata, a prescindere dal numero delle sedute cui abbiano partecipato nel corso di essa e del numero degli enti che le abbiano indette».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65, sono aggiunte le parole: «e della legge 18 dicembre 1979, n. 632».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1980, n. 34.

Riforma dell'organizzazione turistica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *dell'*11 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma programmatica

Ai fini del riassetto e della razionalizzazione del sistema amministrativo del turismo, cui si intende pervenire anche attraverso la progressiva delega di funzioni, la Regione provvede alla ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica in base alla disciplina sancita dalla presente legge.

CAPO I

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

Art. 2.

Soppressione - Trasferimento di competenze

Con il 31 dicembre 1980, gli enti provinciali per il turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine sono soppressi.

A decorrere dalla data di cui al comma precedente, le funzione proprie degli enti provinciali per il turismo sono esercitate dall'amministrazione regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi.

Art. 3.

Commissario liquidatore

Con decreto dell'assessore regionale al turismo, è nominato per ciascun ente un commissario che provvede:

a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente;

b) alla formazione del bilancio di liquidazione;

c) allo svolgimento di tutte le altre attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell'ente.

Entro sei mesi dalla nomina, i commissari trasmettono alla direzione regionale del turismo e del commercio gli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente e un rendiconto delle attività svolte, ai sensi della lettera *c)* del comma medesimo.

Entro i successivi tre mesi, la giunta regionale delibera il piano di liquidazione degli enti soppressi e dispone il subingresso della Regione nel patrimonio, nelle procedure in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti stessi.

Art. 4.

Personale

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il personale di ruolo degli enti soppressi è provvisoriamente collocato in un ruolo unico straordinario. Detto personale, che conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto della soppressione degli enti di cui al presente capo, è temporaneamente destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale; ad esso competono le responsabilità, i doveri e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica corrispondente.

Il personale di cui al comma precedente, può, a domanda — da presentarsi entro il 31 marzo 1981 — essere destinato a prestare servizio presso le aziende autonome del turismo od ad altri enti pubblici; a questi fini, le aziende e gli enti interessati dovranno presentare alla direzione regionale del turismo e del commercio apposita richiesta, entro il termine del 30 aprile 1981.

Con apposita legge regionale si provvederà all'inquadramento definitivo nei ruoli organici regionali del personale che, alla data del 31 luglio 1981, non sia stato destinato alle aziende o agli enti di cui al comma precedente.

A tutto il personale considerato nel presente articolo verrà comunque assicurata la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche acquisite al momento della soppressione degli enti di cui all'art. 2.

CAPO II

COMPETENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO

Art. 5.

Organizzazione della direzione regionale

All'art. 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

« Alle dipendenze della direzione regionale del turismo e del commercio sono altresì posti gli uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ».

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE AUTONOME DEL TURISMO

Titolo I

AMBITI TURISTICI

Art. 6.

Individuazione e delimitazione

Per il conseguimento delle finalità turistiche, l'amministrazione regionale provvede — tenuto conto delle indicazioni del piano urbanistico regionale in materia di sviluppo turistico — all'individuazione e alla delimitazione degli ambiti turistici, comprendenti parti contermini del territorio regionale caratterizzate da interessi turistici preminenti ed omogenei.

Le località incluse negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazione di cura, soggiorno e turismo.

Art. 7.

Procedure

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti turistici, con riferimento alle stazioni di cura, soggiorno e turismo già riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nonchè alle città capoluogo di provincia; a tali fini, potrà essere previsto l'accorpamento di due o più stazioni esistenti nonchè l'ampliamento della circoscrizione territoriale delle stazioni stesse.

La proposta di cui al comma precedente è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, i comuni interessati nonchè le comunità montane e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ciascuna per il territorio di propria competenza, possono presentare alla giunta regionale, tramite la direzione regionale del turismo e del commercio, le proprie osservazioni e proposte di integrazione e modifica della proposta giuntale.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta regionale, sentito il Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, provvede alla definitiva individuazione e delimitazione degli ambiti turistici di cui all'art. 6.

Alla successiva individuazione di ambiti turistici e alla modificazione territoriale di quelli già individuati e delimitati si fa luogo — su proposta dei comuni, delle comunità montane, della comunità collinare del Friuli nonchè, nell'ipotesi di modificazione del territorio, delle aziende autonome del turismo — con la procedura prevista dai commi precedenti.

Ai fini dell'individuazione di nuovi ambiti turistici, ai sensi del comma precedente, dovrà essere accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) che la relativa circoscrizione territoriale disponga di un'attrezzatura ricettiva, alberghiera ed extralberghiera, non inferiore a n. 500 posti letto;

b) che nell'ambito della circoscrizione territoriale sia accertato un movimento turistico non inferiore a n. 25.000 presenze annuali;

c) che i proventi di natura tributaria e comunque a carattere continuativo dell'istituenda azienda autonoma del turismo siano previsti per un importo annuo non inferiore a L. 10.000.000;

d) che i comuni inclusi nell'ambito turistico dispongano di attrezzature turistiche complementari, con particolare riguardo agli esercizi pubblici e agli impianti sportivi, di servizi sanitari, farmaceutici, di vigilanza igienica e di polizia urbana adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE AUTONOME DEL TURISMO

Art. 8.

Istituzione - Definizione

In ciascuno degli ambienti turistici costituiti a norma del precedente titolo è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una azienda autonoma del turismo.

Con il decreto di cui al comma precedente saranno determinate la denominazione e la sede dell'azienda.

Le aziende autonome del turismo — di seguito denominate « aziende » — sono enti autonomi di diritto pubblico, costituiti per il raggiungimento di finalità turistiche, sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione regionale.

Art. 9.

Compiti

Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio comprensorio.

In particolare, le aziende:

a) promuovono la conoscenza della zona in cui operano;

b) promuovono ed attuano, manifestazioni spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, eventualmente avvalendosi di enti ed associazioni, ivi comprese le associazioni pro loco, operanti nell'ambito territoriale;

c) svolgono azione di coordinamento e di sostegno finanziario per la realizzazione dei programmi di attività predisposti dalle pro loco;

d) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico e delle tradizioni popolari;

e) istituiscono e gestiscono servizi di informazione e di assistenza turistica;

f) provvedono alla realizzazione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature di interesse turistico nonché, eventualmente, alla gestione dei medesimi;

g) espletano compiti di vigilanza e controllo sulle attività turistiche;

h) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività;

i) promuovono iniziative dirette all'organizzazione e all'impiego del tempo libero;

l) promuovono l'assistenza tecnica alle piccole aziende operanti nel settore turistico, in particolare per la formazione di gruppi di acquisto e di conservazione di generi alimentari, e per l'organizzazione di strutture ricettive collegate alla permanenza dei turisti;

m) svolgono i compiti demandati ed esercitano le funzioni ad esse delegate dall'amministrazione regionale e dagli enti locali per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali e locali.

Art. 10.

Organi

Sono organi dell'azienda:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.

Art. 11.

Costituzione e composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto dell'assessore regionale al turismo e al commercio.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal sindaco o da un assessore comunale da lui delegato per ciascuno dei comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell'azienda;

b) da un rappresentante per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 1.000 posti letto, da due rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 5.000 posti letto ovvero una

popolazione superiore a n. 10.000 abitanti, da cinque rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 50.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 10.000 abitanti; detti rappresentanti sono designati con voto limitato dai rispettivi consigli comunali;

c) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

d) da quattro rappresentanti degli operatori turistici, nominati dalla giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

e) da tre esperti scelti dalla giunta regionale fra persone non comprese nelle categorie di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* che, per attività esercitata, diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

Le indicazioni dei nominativi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la giunta regionale provvede autonomamente.

Art. 12.

Durata in carica del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; continua peraltro ad esercitare le sue funzioni sino alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio.

Art. 13.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) i programmi e le direttive generali concernenti l'attività, annuale e pluriennale, dell'azienda;

b) il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

c) il rendiconto finanziario e patrimoniale;

d) i regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'azienda ed il funzionamento degli organi amministrativi;

e) il regolamento giuridico ed economico del personale;

f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell'azienda;

g) le sepese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

Art. 14.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre; deve inoltre essere convocato, entro il termine di quindici giorni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione — che potrà aver luogo dopo un intervallo di tre ore dalla prima — con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15.

Elezione del presidente e del comitato esecutivo

Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti, con votazioni a scrutinio segreto separate e consecutive, dal consiglio di amministrazione nel suo seno alla prima seduta, che viene convocata e presieduta dal componente più anziano del consiglio stesso entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per la validità delle elezioni è prescritto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed è richiesta la maggioranza assoluta dei voti; tuttavia, se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio.

Il presidente e il comitato esecutivo restano in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha eletti. Possono tuttavia essere revocati con deliberazione della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in tal caso, il consiglio di amministrazione deve essere convocato per la nuova elezione entro venti giorni dalla data della deliberazione di revoca.

La carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché con le funzioni di sindaco o assessore di un comune compreso nell'ambito territoriale dell'azienda.

Art. 16.

Composizione, attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto:

a) da due membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici costituiti dal territorio di un solo comune;

b) da quattro membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti almeno due e non oltre quattro comuni;

c) da sei membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti cinque o più comuni.

Il comitato esecutivo è l'organo di attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione; esso adotta per tanto i provvedimenti occorrenti al regolare funzionamento dell'azienda nonchè, in generale, gli atti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione.

In via eccezionale, qualora ricorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti devono essere ratificati dal consiglio alla prima seduta successiva.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.

Art. 17.

Segreteria del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono disimpegnate dal direttore dell'azienda.

Il direttore può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario dell'azienda designato dal presidente.

Art. 18.

Attribuzioni del presidente

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

c) vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da un componente del comitato esecutivo, delegato dal presidente stesso in via continuativa.

Art. 19.

Nomina e composizione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'assessore regionale al turismo; esso è costituito da tre componenti, due dei quali vengono designati dalla giunta regionale fra funzionari dell'amministrazione regionale ed uno dal consiglio di amministrazione dell'azienda fra persone estranee all'amministrazione dell'azienda stessa.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Art. 20.

Attribuzioni del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori:

a) riferisce al consiglio di amministrazione, prima dell'approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatisi;

b) vigila, attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;

c) verifica almeno quattro volte all'anno la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda.

La relazione di cui alla lettera a) e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera b) del comma precedente sono comunicati al presidente, che li trasmette a sua volta alla direzione regionale del turismo e del commercio.

I revisori possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 21.
Indennità di carica e gettoni di presenza

Al presidente e ai revisori compete un'indennità di carica fissa mensile; ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

La misura dell'indennità e dei gettoni di cui al precedente comma e determinata dal consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni emanate in proposito dalla direzione regionale del turismo e del commercio.

Art. 22
Entrate

Le entrate delle aziende sono costituite:

a) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi regionali e statali, ivi comprese quelle riferite alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

b) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;

c) dai contributi della Regione, di enti, associazioni e privati.

Art. 23.
Disciplina del personale

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno dettate norme intese a identificare e determinare — tenuto conto della particolare natura delle aziende e della specialità dei loro compiti istituzionali — gli istituti per i quali può essere consentita una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.

Art. 24.
Esecutività delle deliberazioni degli organi delle aziende

Le deliberazioni degli organi delle aziende diventano esecutive, salvo quanto disposto dal successivo art. 25, al termine della loro pubblicazione all'albo dell'azienda, da effettuare entro sette giorni feriali dall'adozione, per la durata di tre giorni.

Art. 25.
Controllo sugli atti delle aziende

Le deliberazioni relative alle materie indicate all'art. 13 vengono trasmesse, entro sette giorni feriali dalla loro adozione alla direzione regionale del turismo e del commercio.

Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, la giunta regionale l'approva o la restituisce all'azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere indicate espressamente le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori.

Trascorso il termine di quaranta giorni, le deliberazioni non restituite diventano esecutive.

Art. 26.
Controllo sostitutivo

Qualora da parte di un'azienda sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo e al commercio, previa diffida all'organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

L'amministrazione dell'azienda può essere sciolta, con decreto dell'assessore regionale al turismo e al commercio previa deliberazione della giunta regionale, per gravi deficienze amministrative e per gravi violazioni di leggi e regolamenti e per altre irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda stessa.

In caso di scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, questa è retta da un commissario nominato con decreto dell'assessore regionale al turismo e al commercio, previa deliberazione della giunta regionale; la ricostituzione del consiglio di amministrazione deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.

L'assessore regionale al turismo e al commercio può sempre disporre indagini ed ispezioni, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'azienda.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27.
Norme in materia di amministrazione e contabilità

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno emanate norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese ai fini della compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonchè norme di amministrazione e di contabilità delle aziende di cui al presente capo.

Art. 28.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Regime transitorio - Inquadramento del personale

Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale istitutivo delle aziende di cui all'art. 8 della presente legge.

Dalla data di cui al precedente comma, le aziende preesistenti sono soppresse: il personale e il patrimonio vengono assorbiti dalle nuove aziende, che subentrano altresì in ogni rapporto giuridico attivo e passivo.

Il personale di ruolo in servizio presso le aziende di cui al primo comma è inquadrato nei ruoli organici delle nuove aziende con il pieno riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche acquisite.

CAPO IV

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 29.
Albo regionale

E' istituito presso la direzione regionale del turismo e del commercio l'albo regionale delle associazioni pro-loco.

Art. 30.
Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritte all'albo regionale di cui al precedente articolo le associazioni pro-loco, istituite o da istituirsi, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la località dove è istituita l'associazione pro-loco possegga preminenti caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche o climatiche tali da costituire premessa per la valorizzazione turistica della località stessa;

b) che nella stessa località non sia istituita un'azienda autonoma del turismo né sia operante un'altra associazione pro-loco già iscritta all'albo regionale;

c) che la costituzione dell'associazione sia avvenuta con atto pubblico;

d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da altri contributi obbligatori siano adeguate al raggiungimento degli scopi statutari;

e) che lo statuto dell'associazione sia approvato dalla direzione regionale del turismo e del commercio.

Art. 31.
Statuto

Ai fini dell'approvazione di cui alla lettera *e*) dell'articolo precedente, lo statuto delle associazioni pro-loco dovrà contenere disposizioni che prevedano:

a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al prevalente soddisfacimento degli interessi turistici della collettività;

b) la possibilità di una partecipazione attiva alla vita dell'associazione di tutte le componenti sociali;

c) la destinazione dei beni dell'associazione, in caso di scioglimento, al comune competente per territorio.

Allo scopo di favorire un'opportuna uniformità di indirizzo, la direzione regionale del turismo e del commercio provvederà all'elaborazione e alla diffusione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.

Art. 32.
Modalità per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29, l'associazione pro-loco deve presentare all'assessore regionale al turismo e al commercio apposita domanda corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di un elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali nonché della documentazione idonea a illustrare l'attività e la situazione finanziaria dell'associazione stessa.

Accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 30, l'assessore regionale al turismo e al commercio, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione, dispone l'iscrizione dell'associazione medesima nell'albo regionale; il provvedimento di iscrizione all'albo viene pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 33.
Adempimenti obbligatori

Le associazioni iscritte all'albo devono inviare annualmente alla direzione regionale del turismo e del commercio, entro il 28 febbraio, copia del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio finanziario corrente ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente; devono inoltre essere comunicate alla direzione, entro quindici giorni, le variazioni intervenute nelle cariche sociali.

Art. 34.
Revisioni annuali - Cancellazioni

La direzione regionale del turismo e del commercio effettua annualmente la revisione delle iscrizioni nell'albo regionale.

La cancellazione dall'albo è disposta dall'assessore regionale al turismo e al commercio in caso di accertata mancanza di una delle condizioni di cui all'art. 30, ovvero di non osservanza dello statuto o degli obblighi di cui all'art. 33 o di persistente inerzia degli organi statutari.

L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 35.
Associazioni pro-loco iscritte all'albo nazionale

Le associazioni pro-loco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, già iscritte all'albo nazionale di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1975, devono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 29 in base alle disposizioni di cui all'art. 32 della presente legge.

Per le associazioni di cui al comma precedente, l'iscrizione all'albo regionale può essere consentita anche in deroga alla condizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 30.

CAPO V

NORMA FINANZIARIA

Art. 36.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione dello art. 4 della presente legge faranno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

(8488)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803150)